

COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano)



COMUNU DE MÒGURU
(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baresa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

**Progetto
“Vita Indipendente”**

**Bando e disciplinare di gara mediante la pubblicazione di una RdO
aperta da svolgersi mediante il sistema telematico di negoziazione
Sardegna CAT, per l'affidamento della gestione del progetto “Vita
Indipendente”**

Scadenza ore 10.30 del giorno 24.05.2018

CPV:85320000-8 Servizi Sociali

CIG 74802208D0

INDICE

Premesse

Articolo 1. Oggetto, importo, procedura di gara, D.U.V.R.I.

Articolo 2. Requisiti di ammissione

Articolo 3. Documentazione di gara

Articolo 4. Termine e modalità di presentazione delle offerte

Articolo 5. Documenti a corredo dell'offerta

Articolo 6 Cauzione provvisoria e garanzie

Articolo 7. Raggruppamenti

Articolo 8. Divieto di sub appalto. Avvalimento

Articolo 9. Cause di esclusione e soccorso istruttorio

Articolo 10. Modalità di svolgimento della gara

Articolo 11. Criterio di aggiudicazione

Articolo 12. Firma digitale

Articolo 13. Oneri contrattuali

Articolo 14. Informazioni

Articolo 15 Responsabile del Procedimento

Articolo 16. Foro competente

Articolo 17. Rinvio

Premesse

Stazione Appaltante: Comune di Mogoro, Ente gestore PLUS Ales - Terralba

Servizio: Amministrativo/Finanziario

Indirizzo: via Leopardi, 8

Telefono: 0783 993003

Fax: 0783 990131

e-mail: protocollo@comune.mogoro.or.it

Profilo di committente: www.comune.mogoro.or.it/

PEC: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it

Il presente Bando e disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Mogoro**, in qualità di Ente gestore del Piano Locale Unitario dei Servizi del distretto sociosanitario di Ales-Terralba ai sensi della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i servizi di gestione del progetto denominato "Vita Indipendente" per la durata del presunta del contratto di mesi dodici, come meglio specificato nel Capitolato speciale tecnico, descrittivo e prestazionale.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 51/PLUS del 09/05/2018 e avverrà attraverso la pubblicazione di una RdO aperta da svolgersi sulla piattaforma della Regione denominata Sardegna CAT.

CPV:85320000-8 Servizi Sociali

CIG: 74802208D0

Art. 1 Oggetto, importo dell'appalto, procedura di gara, D.U.V.R.I.

Il presente disciplinare regolamenta la procedura telematica, indetta dal Comune di Mogoro, Servizio Amministrativo/Finanziario, tramite la pubblicazione di una RdO aperta (richiesta di offerta) da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale Sardegna CAT, per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la gestione del progetto denominato "**Vita Indipendente**" per la durata del presunta del contratto di mesi dodici, come meglio specificato nel Capitolato speciale tecnico, descrittivo e prestazionale.

Il servizio, oggetto della presente procedura di gara, è meglio individuato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dovrà essere svolto secondo le modalità e le prescrizioni ivi specificate.

L'importo a base d'asta per l'affidamento del contratto è il seguente:

A) € 92.746,82 per servizi a base di gara;

B) € 927,47, relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso

oltre IVA di legge al 5% se dovuta e somme a disposizione dell'amministrazione come da prospetto economico di gara.

Il criterio di aggiudicazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e art. 38 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona) è quello del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Non è stato ritenuto necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all'art. 26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 2 Requisiti di ammissione.

Sono ammessi a presentare l'offerta unicamente gli operatori economici, in forma singola o aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni di imprese/o consorzi, abilitati su Sardegna CAT entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi si applicano le disposizioni di cui all'art 47 e ss. del *Codice dei contratti pubblici*.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice dei contratti pubblici*
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 31 marzo 2001., n. 165 o di cui all'art. 35 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del *Codice dei contratti pubblici*, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, commi 7,8,9,10 del *Codice dei contratti pubblici* è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 45, comma 5, lettera c) del *Codice dei contratti pubblici*, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 e 2 (consorzi stabili).

Requisiti di ordine generale (idoneità professionale)

Gli operatori che potranno partecipare alla procedura di gara dovranno essere operatori economici indicati nell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, in particolare:

- Cooperative Sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell'avviso e in possesso dell'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi dell'ex Legge n. 381/91 (per le Cooperative con sede in Sardegna è necessaria l'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 16/97 sez. A, o nel caso di Consorzi alla sez. C, per le altre l'iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell'Unione Europea);
- Associazioni ed Enti di promozione sociale regolarmente iscritte nel corrispondente registro ex Legge 383/2000 ed al Registro Regionale delle Associazioni ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005;
- Altri organismi della Cooperazione, Fondazioni, Organizzazioni di volontariato, Enti di patronato altri soggetti privati non a scopo di lucro, i cui fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello Statuto corrispondano a quello oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, saranno ammessi alla gara anche operatori economici aventi sede in altro Stato dell'Unione Europea.

Gli operatori dovranno risultare in possesso, ai sensi dell'art. 143 del *Codice dei contratti pubblici*, dei seguenti ulteriori requisiti:

a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del *Codice dei contratti pubblici*;

- b) le Imprese sociali ai sensi della legge 13 giugno 2005, n. 118 e Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, possono partecipare all'appalto qualora siano iscritte all'Ufficio del registro delle imprese ove si trova la sede legale, nell'apposita sezione e siano iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- b.1) le Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e loro consorzi, possono partecipare all'appalto qualora siano iscritte all'Albo Istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive ex DM 23/06/2004 o, per quelle aventi sede legale in Sardegna, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della L.R. 22 aprile 1997 n. 16 o in albi regionali o albi equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea ed essere iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- b.2) le Associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 devono essere iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, per quelle aventi sede legale in Sardegna, al registro regionale di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 o in albi regionali o albi equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea ed essere iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- c) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- d) essere abilitati alla piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna CAT (<https://www.sardegncat.it>) per il CPV 85320000-8 Servizi Sociali.

Requisiti di carattere economico-finanziario (Capacità economica)

Fatturato minimo: dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, con la quale l'operatore economico dichiara di avere realizzato nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando (2017/2016/2015) un fatturato minimo globale d'impresa che non sia inferiore a **€ 100.000,00** Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare l'autocertificazione di cui sopra, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. In questo caso il requisito di capacità economica e finanziaria dovrà essere rispettato nella misura proporzionale agli anni di attività: il fatturato globale d'impresa degli ultimi due esercizi (2017/2016) o dell'ultimo esercizio (2017) dovrà rispettivamente essere non inferiore a 2/3 (due terzi) oppure a 1/3 (un terzo) dell'importo complessivo del servizio.

Requisiti di carattere tecnico – professionale (Capacità tecniche e professionali)

La capacità tecnica e professionale del prestatore dei servizi dovrà essere comprovata mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale l'operatore economico dichiara, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, quanto segue:

1) Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2017/2016/2015) con oggetto analogo del contratto di appalto cui si concorre, il cui fatturato minimo specifico di settore dovrà essere almeno pari all'importo di **€ 95.000,00** e con l'indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari;

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di cui all'art. 80 del *Codice dei contratti pubblici* dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici raggruppati. I soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 5 del *Codice dei contratti pubblici*, dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere.

I requisiti, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno dichiarati, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successivamente dovranno essere documentati, in caso di aggiudicazione provvisoria.

Art. 3 Documentazione di gara.

La documentazione di gara, oltre i documenti di progetto approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 08.05.2018 comprende:

- 1) il presente Bando e Disciplinare di gara;
- 2) l'Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni secondo gli schemi e i formulari allegati;

La documentazione di cui sopra è disponibile anche sul sito dell'amministrazione comunale di Mogoro: www.comune.mogoro.or.it/ sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.

Art. 4 Termine e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inserite a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 10.30** del giorno **24.05.2018**, pena l'irricevibilità dell'offerta stessa.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema telematico regionale <https://www.sardegnaecat.it>.

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.

L'offerta tecnica, economica e la relativa documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente a pena di esclusione.

Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare un'estrazione pubblica a sorte per l'individuazione dell'impresa aggiudicataria.

Art. 5 Documenti a corredo dell'offerta

L'offerta presentata dovrà contenere:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica)

B- OFFERTA TECNICA (Progetto proposto per la gestione del servizio)

C - OFFERTA ECONOMICA (busta economica)

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà contenere i seguenti documenti:

1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore utilizzando preferibilmente gli schemi allegati;
2. Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, presentata in conformità al disposto di cui al successivo art. 6;
3. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza;
4. Nel caso di raggruppamento già costituito l'associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo;
5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera b. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al sistema AVCPASS (in www.anac.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG.
6. Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall'art. 89

comma 1 e 3 del *Codice dei contratti pubblici*.

L'**OFFERTA TECNICA** (progetto proposto per la gestione del servizio) consiste in un elaborato progettuale di massimo 10 pagine (esclusi copertina, e curricula allegati), formato A4, carattere times new roman 12, compilato preferibilmente sul formulario allegato, ove il concorrente dovrà illustrare e articolare la proposta di gestione esecutiva del progetto.

L'elaborato dovrà essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante legale della ditta partecipante.

L'**OFFERTA ECONOMICA**, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere caricata sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT ed espressa in termini di ribasso percentuale.

La congruità delle offerte è valutata, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del *Codice dei contratti pubblici* sulle offerte che presentano, ante riparametrazione, sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione **entrambi** pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e precisamente **> 16 punti** per l'offerta economica e **> 64 punti** per l'offerta tecnica.

La facoltà di esclusione sarà esercitata sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo sull'offerta economica si rinvia a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013.

L'offerta economica formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del *Codice dei contratti pubblici*, a pena d'esclusione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori partecipanti.

Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria.

L'offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

L'offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. esclusa.

Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le offerte in aumento.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di

sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (art. 97, comma 6 del *Codice dei contratti pubblici*).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti relativi alla manodopera e all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 *Codice dei contratti pubblici*).

Ai sensi del disposto di cui alla Deliberazione 163 del 22 dicembre 2015 dell'Agenzia Nazionale Anti Corruzione già AVCP non è dovuto alcun contributo in favore dell'Agenzia.

Altre informazioni:

- in caso di parità nel punteggio, si procederà al sorteggio dell'operatore economico aggiudicatario;
- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m) del *Codice dei contratti pubblici*, escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di:
 - procedere all'affidamento della fornitura anche in caso di un'unica offerta valida;
 - non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell'Ente;
 - escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione; tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli di legge e dopo la pubblicazione sull'albo pretorio on line;
- un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 6. Cauzione provvisoria e garanzie

L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (€ **1.854,94**) dell'importo base indicato nel presente bando (€ 92.746,82), a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto, come definita dall'art. 93 del *Codice dei contratti pubblici*.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la garanzia definitiva, ex art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella misura e nei termini previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici;
- b) una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro, per persona e/o cose, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti nella sezione della documentazione amministrativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, **dall'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del *Codice dei Contratti*

pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 7. Raggruppamenti

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45 del *Codice dei contratti pubblici*, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 dello stesso decreto, purché siano rispettate le norme del sistema di *e-procurement*.

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del *Codice dei contratti pubblici* dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Si precisa inoltre che, a pena di esclusione:

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono:

1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d'ora il capogruppo, al quale si impegnano a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza, in conformità alla disciplina prevista dall'art. 48 del *Codice dei contratti pubblici* (dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa);
2. sottoscrivere tutti anche l'offerta economica a pena di esclusione.

B) Nel caso di raggruppamento già costituito l'associazione dovrà presentare la scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da allegare alla documentazione amministrativa)

C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l'obbligo di indicare se intendono fare raggruppamento orizzontale o verticale e dichiarare le parti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti) (art. 48, comma 4, del *Codice dei contratti pubblici*).

Si precisa che nell'ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta

dichiarazione deve essere contenuta nello stesso documento recante l'impegno a costituire il raggruppamento; mentre nell'ipotesi di raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve essere contenuta all'interno del mandato conferito a mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio, ai sensi dell'art. 48 comma 13 del *Codice dei contratti pubblici*.

Art. 8 Divieto di sub appalto. Avvalimento

Non è previsto il sub appalto pertanto, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento del servizio.

La mancata iscrizione al registro delle imprese sociali e/o la mancanza di iscrizione nell'albo delle cooperative sociali e/o al registro delle associazioni di promozione sociale e/o all'anagrafe delle ONLUS non possono in ogni caso essere supplite attraverso l'avvalimento e per il tramite dell'iscrizione di altra impresa ausiliaria.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica

il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

Art. 9 Cause di esclusione e Soccorso istruttorio

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83, comma 9 del *Codice dei contratti pubblici*.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari allo 0,5% (**491,79 euro**) del valore della gara, il

cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 10 Modalità di svolgimento della gara

La gara si svolgerà mediante la pubblicazione di una RdO aperta da svolgersi sulla piattaforma della Regione denominata Sardegna CAT al sito <https://www.sardegna.cat.it>.

I lavori avranno inizio con una prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nominata ai sensi dell'art. 77 del *Codice di contratti pubblici* nel corso della quale si darà conto delle proposte progettuali presentate. Verrà inoltre verbalizzata l'ammissibilità delle proposte stesse.

Verrà quindi verificata la documentazione contenuta nella Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica) per l'ammissione alla successiva valutazione delle offerte tecniche.

Successivamente alla fase di verifica formale delle Proposte la Commissione giudicatrice procederà in seduta non aperta al pubblico alla valutazione della OFFERTA TECNICA (Progetto proposto per la gestione del servizio) sulla base dei criteri di valutazione previsti nel presente Bando.

Al termine della valutazione di merito tecnico si procederà, in seduta pubblica, alla verifica delle OFFERTE ECONOMICHE (busta economica) e alla definizione della graduatoria finale di merito.

Art. 11 Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 95, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e art. 38 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona) con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando

l'aspetto tecnico progettuale fino **all'80 per cento** del peso complessivo e il fattore prezzo con peso non superiore al **20 per cento** del peso complessivo e con esclusione del metodo del massimo ribasso e divieto di offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ottenga un punteggio complessivo minimo dato dalla somma tra offerta tecnica ed offerta economica non risulti inferiore a **55/100**.

Qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara.

Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara.

Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali.

Sarà operata la riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica secondo le indicazioni operative dell'ANAC qualora almeno una delle offerte proposte raggiungerà nel merito tecnico il punteggio minimo di **44 punti** su 80 ante parametrizzazione.

Valutazione offerta tecnica (80 punti)

Criteria utilizzati e punteggio per criterio	Indicatori	Punteggio relativo	Criteria indicativi di attribuzione punteggio	
coerenza del progetto (25)	presupposti teorici e metodologici per la realizzazione delle attività	10	insufficiente	0
			sufficiente	3
			discreto	6
			buono	10
	obiettivi e risultati da raggiungere	5	insufficiente	0
			sufficiente	1
			discreto	3
			buono	5
	sistema di programmazione delle attività	10	insufficiente	0
			sufficiente	3
			discreto	6
			buono	10
modalità organizzative	strategie di personalizzazione delle azioni proposte		insufficiente	0
			sufficiente	5

(35)	rispetto ai bisogni ed alle capacità personali dei destinatari	15	discreto	10	
			buono	15	
	esperienza diretta degli operatori in progetti di vita indipendente e/o servizi similari	10	insufficiente	0	
			sufficiente	3	
			discreto	6	
			buono	10	
	lavoro d'equipe e strategie di integrazione e raccordo con i servizi del territorio coinvolti nel progetto	10	insufficiente	0	
			sufficiente	3	
			discreto	6	
			buono	10	
	valutazione e controllo (10)	sistema di valutazione e monitoraggio adottato	10	insufficiente	0
				sufficiente	3
discreto				6	
buono				10	
proposte migliorative (senza costi aggiuntivi per l'amministrazione) (10)	proposte di miglioramento quantitativo e qualitativo coerenti e realizzabili rispetto agli obiettivi e alle attività del progetto	10	insufficiente	0	
			sufficiente	3	
			discreto	6	
			buono	10	

Per l'attribuzione dei punteggi si utilizzerà il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero (*Insufficiente*) ed uno (*Buono*), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Valutazione offerta economica (max 20 punti)

PARAMETRI	CALCOLO PUNTI
L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avviene proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa espressa in termini percentili (maggior ribasso) il massimo punteggio e così a scalare fino all'offerta più alta.	Punti 20 per il ribasso maggiore e così a scalare secondo la seguente formula: $V(a)_i = Ra/R_{max}$ dove: Ra = ribasso % offerto dal concorrente "a" Rmax = ribasso % dell'offerta più conveniente

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari / superiore od inferiore a 5.

Art. 12 Firma Digitale

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Art. 13 Oneri contrattuali

Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario; si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia esente dall'obbligo di pagare l'imposta di bollo, sarà suo onere presentare l'autocertificazione recante l'indicazione delle norme di legge che consentono tale esenzione.

Tali spese sono quantificate, come segue:

- l'imposta fissa di registro euro 200,00 :
- imposta di bollo euro 16,00 per ogni foglio composto da quattro facciate;
- i diritti di segreteria/rogito.

Art. 14 Informazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'interno del portale Sardegna Cat

Art. 15 Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è la Rag. Maria Teresa Peis.

Art. 16 Foro competente

Per ogni controversia inerente alla fase della gara è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari.

Per ogni controversia in fase di esecuzione contrattuale, non componibile in sede di conciliazione bonaria, sarà competente il Tribunale del Foro di Oristano, autorità giudiziaria individuata ai sensi dell'art. 204 del *Codice dei contratti pubblici*.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando e disciplinare di gara si rinvia ai documenti progettuali del servizio di cui all'art. 23 del *Codice dei contratti pubblici* approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. **178** del 29 dicembre 2016.

Ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Mogoro, 13 Aprile 2018

La Responsabile del Servizio

Amministrativo/Finanziario

F.to Rag. Maria Teresa Peis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93